

Codice A1817A

D.D. 12 marzo 2018, n. 697

**Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per la realizzazione di opere su area demaniale lacuale nell'ambito del progetto "Spiagge-Riqualficazione ed accessibilita' " sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB).
Richiedente: Comune di Verbania.**

In data 09/01/2018, prot. n. 957 (protocollo di ricevimento n. 2857/A1817A del 18/01/2018) è pervenuta l'istanza effettuata dal Comune di Verbania e trasmessa tramite email dal Gabinetto della Presidenza di Giunta Regionale al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, per il rilascio dei pareri di competenza per occupazione demaniale riguardante la realizzazione di opere su area demaniale lacuale nell'ambito del progetto "Spiagge-Riqualficazione ed accessibilità" sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB).

In data 29/01/18 con prot.n° 4457/A1817A l'ufficio scrivente ha richiesto al Comune di Verbania – 3° Dipartimento – Lavori Pubblici integrazioni al progetto in oggetto e con email del 28/02/2018 (nostro protocollo di ricevimento n° 11265/A1817A del 07/03/2018) il Gabinetto della Presidenza di Giunta Regionale ha comunicato l'ottemperanza del Comune di inserimento delle integrazioni richieste all'indirizzo <http://servizi.comune.verbania.it/download/pdaspiagge.zip> e il Comune ha altresì inviato con email successiva direttamente al Settore la D.G.C. n° 5 del 10/01/2018.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Arch. Mauro Montagna in qualità di coordinatore del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Verbania (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 in data 10/01/2018 ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

L'intervento, comportante l'occupazione su area demaniale consiste nella realizzazione di 2 pontili galleggianti terminanti con zattera galleggiante, una zattera galleggiante e varie opere a lago al fine di una maggior fruibilità dell'area con realizzazione di passeggiata, massicciate a lago a contenimento spiaggia, sistemazione di rampe di alaggio esistenti e opere varie di finitura (impianti vari e accessori) il tutto come dagli elaborati grafici originari e integrativi presenti all'indirizzo <http://servizi.comune.verbania.it/download/pdaspiagge.zip>.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici, presenti sul sito sopra indicato, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”;
- Visto il regolamento regionale recante “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)”, emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l’occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

determina

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Comune di Verbania ad eseguire intervento riguardante la realizzazione di opere su area demaniale lacuale nell’ambito del progetto “Spiagge-Riqualficazione ed accessibilità” sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB);
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al Comune di Verbania possa essere rilasciata l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto I), in Comune di Verbania (VB);

Le opere dovranno essere effettuate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate negli elaborati grafici presenti all’indirizzo <http://servizi.comune.verbania.it/download/pdaspiagge.zip>, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento);
- 3) i sistemi di ancoraggio dei pontili galleggianti dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del Lago;
- 4) i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 5) gli ancoraggi e le varie opere presenti dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle

caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;

- 6) dovrà essere accettata dall'Amministrazione comunale secondo le proprie aspettative, la percentuale di fruibilità dei percorsi a lago e di accesso ai pontili in progetto in relazione ai periodi di utilizzo, tenendo in considerazione i tempi di ritorno dei livelli idrici del lago Maggiore;
- 7) tutti gli impianti e le opere presenti in aree interessate da livelli idrici dovranno essere realizzati tenendo in considerazione la condizione di sommergibilità;
- 8) dovrà essere previsto un opportuno piano di evacuazione delle persone in caso di avversità atmosferiche ed in relazione alla quote del Lago Maggiore in concomitanza con gli eventi di piena del Rio della Torre al fine dell'utilizzo di una parte del parcheggio e del passaggio di collegamento tra il parcheggio e la zona a lago;
- 9) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 10) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 11) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 12) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO')